



COMUNE DI CASERTA

Medaglia d'oro al Merito Civile
Servizi Finanziari e Fiscalità Locale

TA.S.I. ANNO 2017

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Scadenza rata Acconto 16 Giugno 2017

ALIQUOTA UNICA 2,5 %

**Per il Comune di Caserta la TASI si applica a tutti i tipi di immobili,
ad esclusione dell'abitazione principale nonché agli altri immobili a queste assimilati**

**La TASI è dovuta per l'abitazione principale
appartenenti alle Categorie Catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze**

Il versamento si effettua mediante Mod. F24

(in posta, banca o per via telematica), usando i seguenti codici:

- **3958** TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
Per l'Abitazione Principale e relative pertinenze Categorie Catastali A/1 – A/8 – A/9
- **3959** TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
- **3960** TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili
- **3961** TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati
- **IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI CASERTA B963**

Il tributo per i servizi indivisibili - TASI, è stato introdotto dalla Legge 147/2013, Legge di stabilità 2014.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 28.04.2014 e Deliberazione del Commissario n.23 del 25.02.2016 il Comune di Caserta ha regolamentato l'Imposta Unica Comunale.

Il tributo per i servizi indivisibili – TASI è disciplinato dagli artt.51 e seguenti del suddetto Regolamento, a cui si rimanda per la relativa disciplina del tributo stesso.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n.28 del 26.04.2017, ha confermato per l'anno 2017 l'aliquota della TASI già in vigore per l'annualità precedente.

Si riportano i commi essenziali del Regolamento che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili - TASI:

1. **Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli, con esclusione delle unità adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.**
2. **I soggetti passivi sono il possessore e l'eventuale l'occupante di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli.**
3. **Se l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Se per l'occupante, l'immobile costituisce la propria abitazione principale, con residenza anagrafica presso la stessa, è esentato dal pagamento.**
4. **L'occupante versa la TASI nella misura pari al 10 % del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal proprietario.**
5. **La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.**
6. **L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 2,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante.**

Caserta 18.05.2017

Il Funzionario Responsabile TASI